



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Roma – Sede Nazionale

Il Presidente Nazionale

Francesco Burrelli

Prot. 546/2015FB/rp

Roma, 29 luglio 2015

Spett.le
COMMISSIONE EUROPEA
DG ENERGIA
Ill.mo Sig.
Miguel Aria Canete
24-26, rue Jean-André de Mot / Jean-André
de Motstraat
B -1049 BRUXELLES
(BELGIO)

Raccomandata A/R

e p.c.

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Via Veneto 33
00187 ROMA

Spett.le
ACCREDIA
Ente Italiano di Accreditamento
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 ROMA

Spett.le
UNI - Ente Nazionale Italiano di
Unificazione
Via Sannio 2
20137 MILANO

Spett.le
CTI - Comitato Termotecnico Italiano
Via Scarlatti 29
20124 MILANO

OGGETTO: rilievi sul recepimento della Direttiva 2012/27/UE (d. lgs. n. 102/2014, art. 9, c. 5, lett. d) e l'aggiornamento della norma tecnica UNI 10200:2015 in materia di contabilizzazione e ripartizione delle spese di riscaldamento.

Illustre Commissario,

nella mia qualità di rappresentante di una delle organizzazioni professionali più rappresentative dei professionisti amministratori condominiali italiani, con la presente comunicazione intendo sottoporre alla

00192 ROMA – Via Cola di Rienzo 212
Tel: 06/3214963 – 3215399 – Fax: 06/3217165
E-MAIL: anaci@anaci.it
Codice Fiscale: 04846741009



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Roma – Sede Nazionale

Sua cortese attenzione una questione di cruciale importanza in ordine al corretto recepimento, da parte dello Stato Italiano, della Direttiva 2012/27/UE.

Infatti, nonostante che siano state adottate dal Governo italiano alcune modifiche al d. lgs. n. 102/2014 per porre rimedio alla procedura di infrazione disposta da questa Commissione Europea, permangono motivi di preoccupazione sulla efficacia e sulla coerenza del quadro normativo italiano in materia.

Come è noto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha recepito la suddetta direttiva sull'efficienza energetica. Più precisamente, l'articolo 9, comma 5 capoverso del decreto prevede che la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale rappresenta uno strumento fondamentale per favorire il contenimento dei consumi energetici. La successiva lettera d) del medesimo comma specifica che "quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti (omissis)". La norma UNI su citata, vigente al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 102/2014 era la versione del 2013 che prevedeva, al punto 5.1.3 che: "(omissis) I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati (omissis)".

Ebbene, la versione aggiornata della norma UNI 10200:2015 ha eliminato il riferimento alla suddetta "programmazione" dei "ripartitori" senza prevedere, in sua sostituzione, alcuno strumento che consenta all'utente di verificare e controllare l'esatto consumo individuale.


La nuova norma UNI 10200:2015 prevede, infatti, nell'attuale versione, soltanto che (cfr., punto D.1): "(omissis) Il calcolo delle potenze termiche dei corpi scaldanti è finalizzato ai seguenti scopi: (omissis) La programmazione dei ripartitori ai fini del progetto dell'impianto di contabilizzazione indiretta". Tale modificazione operata dalla nuova norma UNI 10200:2015 elimina, dunque, l'obbligo di programmazione del ripartitore con la potenza del radiatore (coefficiente Kq) ed il fattore di accoppiamento del ripartitore al radiatore (coefficiente Kc).

Mi preme fare osservare che la programmazione del ripartitore di calore appare essenziale ai fini del contenimento energetico e per assolvere evidenti esigenze" di trasparenza e di intelligibilità dei consumi individuali, giacché le indicazioni dei display dei ripartitori hanno tutti la stessa proporzione con il calore erogato, cioè tutti la stessa unità di misura; soltanto con la programmazione dei ripartitori l'utente è in condizione di controllare i propri consumi e di decidere se prelevare meno energia.

Al contrario, in assenza di programmazione, lasciando indicato nel ripartitore una potenza unitaria del radiatore ed un accoppiamento perfetto, le indicazioni dei vari display avrebbero unità di misura diverse sicché l'utente dovrebbe attendere soltanto il consuntivo da parte del proprio amministratore condominiale senza avere alcuna possibilità di gestire, in tempo reale, il prelievo volontario di energia. Nel caso in cui, invece, venissero montati ripartitori non programmabili (come la norma 834:2013 consente) l'utente non avrebbe alcun tipo di riferimento.

In buona sostanza, la nuova norma UNI 10200:2015, consentendo di installare dispositivi non programmabili oppure programmabili ma non programmati, elimina, di fatto, uno strumento di controllo dei consumi individuali attraverso un mero rinvio alla norma UNI EN 834:2013 con tutti i danni che ne





ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari

Roma – Sede Nazionale

conseguono sia dal punto di vista dell'efficacia delle policy europee in materia di contenimento energetico sia dal punto di vista della tutela del consumatore italiano di energia.

Un ulteriore motivo di preoccupazione dell'Associazione dal sottoscritto rappresentata riguarda la determinazione della potenza nominale del radiatore. La norma tecnica EN 834:2013 si occupa del ripartitore senza alcun riferimento alla potenza del radiatore. La conseguenza del mero rinvio, operato dalla UNI 10200:2015 alla UNI EN 834:2013 è che, di fatto, il dato della potenza del radiatore diventa di origine incerta.

Conclusivamente si ritiene di evidenziare alla S.V. quanto segue.

- 1) Il legislatore, nel prevedere l'applicazione della norma tecnica UNI 10200 in sede di ripartizione della spesa, ha espressamente fatto riferimento ai "successivi aggiornamenti". Con tale locuzione si devono intendere gli aggiornamenti resi necessari dall'evoluzione della scienza e della tecnica, lasciando inalterati i concetti ed i principi contenuti nella norma richiamata. L'UNI ha, invece, operato una evidente modifica dei principi contenuti nella precedente versione. Si consideri, sul punto, che la norma UNI EN 834:2013, ora applicabile, è antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 102/2014. Lo stesso legislatore ha ritenuto che la stessa norma non fosse pertinente all'obiettivo del contenimento dei consumi energetici in quanto la prima formulazione dell'articolo 9 comma 5 lettera c) ne prevedeva espressamente il richiamo mentre, con l'art. 22, comma 2-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, tale norma è stata espunta dal testo di legge.
- 2) La nuova norma UNI 10200:2015 e la norma UNI EN 834:2013 appaiono essere in contrasto con i principi fondamentali della Direttiva 2012/27/UE, recepiti dallo Stato Italiano con il citato D.Lgs. 102/2014. Infatti, la mancata programmazione dei ripartitori non risponde ai criteri di trasparenza e di tracciabilità delle informazioni. Il cittadino, non avendo modo di verificare direttamente i propri consumi, così come prevede la Direttiva Europea, non può incidere sul prelievo volontario di energia. Si ricordi che il D. Lgs. 102/2014, articolo 9, comma 5, capoverso, espressamente ritiene che la contabilizzazione sia lo strumento per il contenimento dei consumi energetici.
- 3) Si ritiene che l'UNI Ente di Normazione Italiano, con la condotta su illustrata, abbia violato gli articoli 30, 32 lettera d, 36, 37 e 38 dello Statuto UNI relativi alle approvazioni delle Norme in quanto non vi è stata una approvazione preventiva della nuova 10200:2015 da parte della Commissione Tecnica 803 dell'Ente Federato CTI (Comitato Termotecnico Italiano) né risulterebbe svolta la procedura di inchiesta pubblica. Si consideri che, da informazioni assunte, sembrerebbe che la Commissione Tecnica 803 del CTI, a conoscenza delle intenzioni di UNI, avrebbe espresso parere preventivo contrario alle modifiche ed è stata informata ufficialmente solo dopo la pubblicazione della nuova versione della norma tecnica.

Confidando in un intervento della Commissione Europea su una questione che riteniamo di grande importanza per la collettività voglia gradire, Sig. Commissario, i miei più cordiali e distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
Ing. Francesco Burrelli